II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1977

relativa alla fornitura urgente di frumento tenero all'Etiopia a titolo di aiuto

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(78/11/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1386/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 000 tonnellate di frumento tenero all'Etiopia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di apportare rapidamente gli aiuti, è opportuno ricorrere alla trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76, l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA), 82, rue de Trèves, 1040 Bruxelles (organismo d'intervento), procede, tramite conclusione di un contratto a seguito di trattative private, all'acquisto sul mercato della Comunità di 5 000 tonnellate di frumento tenero destinato all'Etiopia.

2. Per la conclusione del contratto a seguito di trattative private, l'OBEA deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sull'acquisto e sulla fornitura del prodotto consegnato ad Assab, vale a dire fino al momento in cui la merce è effettivamente estratta dalla stiva della nave nel porto di sbarco.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi di iuta nuovi dal contenuto di 50 chilogrammi netti.

Peso minimo dei sacchi : 600 g.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

Common wheat — Gift of the EEC to Etiopia.

Per un eventuale rinsaccamento, la controparte fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

Il prodotto di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di intervento, con umidità non superiore al 15,5 % ed una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Se il prodotto non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra è rifiutato.

Articolo 3

1. Una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è svincolata dopo la realizzazione delle operazioni in causa nel termine di tempo previsto e per le quantità non consegnate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 1° ed il 15 dicembre 1977.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
b) la data di partenza delle navi, la data per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto stipulato a seguito delle trattative private.

Articolo 6

L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare alla controparte un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 7

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH